



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

Responsabile di settore Paolo BANTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4487 del 21-06-2016

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13991 - Data adozione: 07/09/2020

Oggetto: REG. UE 508/2014 FEAMP 2014-2020 - Modifica bandi misure n. 1.43, n. 2.48 lettere "a-d; f-h", allegati "A" e "B" al dd n. 7576/2020 e misura 1.38 allegato "A" al dd n. 8731/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/09/2020

Numero interno di proposta: 2020AD015443

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.1.2020 relativa alla modifica del programma Operativo di cui al punto precedente;

Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n. 508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;

Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;

Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;

Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

Considerato che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 marzo 2016, ha approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie FEAMP di cui al punto precedente, limitatamente alla parte assegnata alle Regioni ed alle Province autonome;

Visto l'art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013, ove è stabilito che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'AdG o dell'AdC, i relativi accordi tra l'AdG o dell'AdC e gli OI sono registrati formalmente per iscritto;

Considerato che nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020 viene previsto che il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure delegate agli Organismi Intermedi sarà garantito nell'ambito di un Tavolo istituzionale tra l'AdG e gli OI;

Considerato altresì che l'allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 prevede la sottoscrizione di un Accordo Multiregionale tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome;

Vista l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita il 20/9/2016 P. 15286 e relativa all'adozione dell'Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome con il quale, tra l'altro, si identificano le funzioni dell'AdG, dell'AdC nonché le modalità di delega delle funzioni agli OI;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2 dicembre 2019 relativa all'approvazione del nuovo Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che sostituisce il Documento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 24 febbraio 2020 relativa all'approvazione del nuovo piano finanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce l'allegato 1 al DAR approvato con DGR n. 1497/2019

Considerato che il Tavolo istituzionale, ha approvato i documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le schede di misura, i criteri di ammissibilità e di selezione, il documento di Linee Guida di ammissibilità delle Spese, per l'attuazione delle misure a gestione regionale;

Considerato che detti documenti, rappresentando gli elementi essenziali per la predisposizione dei bandi da parte dell'AdG e degli OI per le misure di propria competenza, non sono modificabili se non per la pesatura dei criteri di selezione, l'intensità dell'aiuto nel rispetto della normativa comunitaria e la spesa massima ammissibile per singolo investimento;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, nell'ambito della nuova programmazione 2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP, in attuazione delle normative europee dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l'attuazione delle misure:

n. 1.38 “Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie ” previste agli art. n. 38 del Reg. (UE) 508/2014;

n. 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca”,

n. 2.48 “Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura”

previste agli artt. n. 38, 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) e n. 43 del Reg. (UE) 508/2014;

Vista la Decisione n. 2 del 27 gennaio 2020 relativa all'approvazione cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;

Visto il decreto dirigenziale n.7576_del_20.05.2020 che approva i bandi, allegati A e B al decreto, per la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalle misure FEAMP n. 1.43 e n. 2.48 lettere “a-d; f-h”;

Visto il decreto dirigenziale n. 8731_del_27.05.2020 che approva il bando, allegato A al decreto, per la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla misura FEAMP n. 1.38;

Preso atto che al terzo capoverso, lettera c) del paragrafo 2 della Prima Parte dei bandi per le misure FEAMP n. 1.43 e n. 2.48 lettere “a-d; f-h”, approvati con dd. 7576/2020, e n. 1.38, approvato con dd n. 8731/2020, è previsto per le integrazioni richieste in fase istruttoria le dagli Uffici regionali competenti quanto segue:

“Le integrazioni devono essere inviate da parte del beneficiario entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dello stesso beneficiario, della relativa richiesta regionale. Nell’attesa della ricezione delle integrazioni i termini per l’istruttoria sono sospesi”.

Considerato che parte delle richieste di integrazione sono state inviate nel mese di agosto, quando parte delle imprese erano chiuse o i funzionari degli Enti erano assenti;

Considerato che, da contatti degli istruttori regionali con alcuni beneficiari e con le organizzazioni rappresentative del settore, è emersa la necessità dovuta anche al protrarsi dell'emergenza sanitaria “covid” avere una proroga del termine previsto al terzo capoverso, lettera c) del paragrafo 2 della Prima Parte dei bandi FEAMP misure n. 1.43, n. 2.48 lettere “a-d; f-h” e 1.38 approvati con dd. 7576/2020 e dd n. 8731/2020;

Visto l’art. 103 del D.L. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga lo stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario

Ritenuto pertanto opportuno modificare terzo capoverso lett. c) del paragrafo 2 della prima parte dei bandi approvati quali allegati “A” e “B” al dd n. 7576/2020 e allegato “A” al dd n. 8731/2020, come di seguito riportato:

"Le integrazioni devono essere inviate da parte del beneficiario entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dello stesso beneficiario, della relativa richiesta regionale. **Qualora ritenuto necessario il beneficiario può richiedere la proroga per la trasmissione di dette integrazioni fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.** Nell’attesa della ricezione delle integrazioni, i termini per l’istruttoria sono sospesi."

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la modifica del terzo capoverso lett. c) del paragrafo 2 della prima parte dei bandi approvati quali allegati “A” e “B” al dd n. 7576/2020 (misure FEAMP n. 1.43, n. 2.48 lettere “a-d; f-h”) e allegato “A” al dd n. 8731/2020 (misura FEAMP n. 1.38), come di seguito riportato:

"Le integrazioni devono essere inviate da parte del beneficiario entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dello stesso beneficiario, della relativa richiesta regionale. **Qualora ritenuto necessario il beneficiario può richiedere la proroga per la trasmissione di dette integrazioni**

fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni, i termini per l'istruttoria sono sospesi."

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE